

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### *Il regime impositivo delle plusvalenze segue il realizzo*

di **Alessandro Bonuzzi**

Le **plusvalenze** derivanti dalla cessione di **partecipazioni qualificate** rientranti tra i **redditi diversi** scontano le nuove regole introdotte dalla legge di Stabilità 2018 se sono **realizzate** dal 1° gennaio 2019.

I [commi 999 e seguenti](#) della **L. 205/2017** hanno **allineato** il **regime impositivo** delle **plusvalenze qualificate** a quello previsto per le **plusvalenze non qualificate**. Ciò significa che anche per le plusvalenze originate dalla cessione di partecipazioni qualificate troverà applicazione l'**imposizione sostitutiva** del 26% sull'intero importo.

Il **momento rilevante** individuato dal legislatore, ai fini della **decorrenza** della novella legislativa, è quello del **realizzo**.

A tal riguardo è bene ricordare che le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si **perfeziona la cessione** a titolo oneroso delle partecipazioni, e non nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.

La **percezione** del corrispettivo, infatti, che **individua il periodo d'imposta nel quale deve avvenire la tassazione** dell'**avvenuta** cessione, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento della partecipazione, come accade nei casi di pagamento in **acconto** ovvero delle **dilazioni** del pagamento.

Pertanto, qualora in **data antecedente al 1° gennaio 2019** il contribuente abbia **percepito** somme a titolo di anticipazione su una **cessione** che sarà **effettuata dal 1° gennaio 2019**, la relativa plusvalenza non sarà tassabile con il regime vigente nel momento in cui sono state percepite le somme, ma con l'**imposta sostitutiva** nella misura del 26%.

Invece, se la cessione a titolo oneroso sarà **perfezionata antecedentemente al 1° gennaio 2019**, la plusvalenza sarà assoggettata ad imposizione con il **vecchio regime**, anche se il corrispettivo sarà percepito nel 2019.

Per individuare la corretta **modalità di tassazione** la regola da seguire è quindi la seguente: **rileva il momento di perfezionamento del trasferimento della partecipazione e non l'incasso del corrispettivo della cessione**.

Infine, attese le diverse modifiche che si sono succedute nel tempo, pare utile ricordare che il vecchio regime impositivo prevede la **concorrenza** delle plusvalenze qualificate alla

formazione del **reddito complessivo** del contribuente nella misura del:

- **58,14%** per gli atti di realizzo posti in essere nel 2018;
- **49,72%** per gli atti di realizzo posti in essere dal 1.1.2009 al 31.12.2017;
- **40%** per gli atti di realizzo posti in essere prima dell'1.1.2009.

